

**FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI LIGURIA - F.C.L.
(già UNIONE REGIONALE CAMPEGGIO LIGURIA)**

REGOLAMENTO

AMBITI DI RAPPRESENTANZA

Art.1

1. La Federazione Campeggiatori Liguria per conseguire gli scopi indicati dall'art. 2 dello Statuto adotta il seguente Regolamento Generale, modificabile ai sensi dell'art. 31 dello Statuto.
2. La Federazione e le Associazioni devono svolgere attività nel prevalente interesse degli associati in conformità alle finalità statutarie.

ASSOCIAZIONI

Art.2

1. La Federazione Campeggiatori Liguria è costituita, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, dalle Associazioni aventi sede legale nella Regione Liguria.
2. Ciascuna Associazione, così come richiamato dall'art. 8 dello Statuto, è costituita da un numero minimo di 25 soci ordinari che godono dei diritti previsti all'art. 10 dello Statuto.
3. I soci delle Associazioni possono essere: ordinari, familiari, giovani. Possono essere anche onorari su proposta deliberata dall'assemblea.
4. Il numero dei soci ordinari, familiari e giovani alla data del 31 ottobre d'ogni anno varrà agli effetti statistici. I relativi dati devono essere trasmessi alla Federazione entro il 30 novembre d'ogni anno.
5. Faranno fede le dichiarazioni dei Presidenti delle Associazioni e dei Dirigenti dei Gruppi, che saranno raccolte dalla Federazione e da questa trasmesse alla sede centrale.

Art. 3

1. Le Associazioni per divenire membri della Federazione, devono ottemperare a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Generale della Confederazione Italiana Campeggiatori.
2. La domanda può pervenire alla Confederazione tramite la Federazione, comunque, deve essere sempre integrata dal parere di questa.
3. La domanda, è sottoposta all'esame del Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione utile e il parere sarà trasmesso alla Confederazione, e portato a conoscenza dell'Associazione nel termine massimo di quindici giorni dalla stessa.
4. Tutte le Associazioni residenti nella regione Liguria ed aderenti alla Federazione hanno diritto ad essere rappresentate in seno all'Assemblea Federale.

CESSAZIONE D'APPARTENENZA

Art. 4

1. Il recesso di un'Associazione deve essere dato con lettera almeno 3 mesi prima del 31 dicembre d'ogni anno, alla Confederazione Nazionale ed alla Federazione.
2. Le singole Associazioni e/o i singoli iscritti che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di appartenere ad un'Associazione federata, non possono vantare alcun diritto sul patrimonio della Federazione.

RUOLO DEI SOCI

Art. 5

1. Soci "ordinari" sono gli intestatari della Tessera Confederale. Hanno diritto al voto. I Soci "familiari" sono le persone conviventi col socio ordinario, intestatari della "tessera familiare confederale", godono delle stesse agevolazioni e servizi dei soci "ordinari", ma non hanno diritto al voto a livello regionale e locale.

2. Soci "giovani" sono quelli che, così come prescrive la Federazione Internazionale del Campeggio e del Caravanning, hanno un'età compresa tra i 14 e 28 anni (l'età è riferita al 30 novembre) e pagano la quota sociale. Hanno diritto al voto come da art. 11 comma 2 dello Statuto Confederale

Art. 6

ORGANI

1. Le sedute degli Organi federali sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Federale. Per quanto non previsto si fa riferimento allo Statuto Confederale, al Regolamento Confederale ed alle leggi vigenti.
2. Le spese sostenute dai componenti gli Organi federali, dal Segretario Federale per compiti affidati o per necessità d'ufficio, sono rimborsate su documenti giustificativi secondo le norme stabilite dal Consiglio d'Amministrazione purché non in contrasto con le leggi vigenti.
3. Qualora gli aventi diritto presenti alle riunioni collegiali, non risultino in numero legale, il Presidente Federale ne farà dare atto a verbale, con riserva di procedere a nuova convocazione.
4. Le adunanze degli Organi federali sono tenute, di norma, presso la Sede della Federazione. Possono essere tenute fuori della Sede, se ritenuto opportuno dal Consiglio d'Amministrazione.
5. D'ogni seduta del Consiglio d'Amministrazione è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente Federale e dal Segretario Federale. Per le sedute del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri si rinvia agli artt. 11 e 12 del presente Regolamento.
6. Il Presidente Federale controfirmerà il verbale dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario Federale.
7. In caso d'assenza del Presidente Federale, ne fa le veci il Vice Presidente.
8. Le elezioni degli Organi federali avvengono con le modalità di cui agli artt. 7,8,9,11,12 del presente Regolamento.
9. Le schede votate, se non vi sono reclami, saranno distrutte al termine della seduta assembleare.
10. Il Presidente dell'Assemblea fissa l'orario d'apertura del seggio elettorale; in via eccezionale può fare anticipare il voto a chi dovesse assentarsi prima dell'apertura del seggio a seduta iniziata, con le modalità di segretezza che stabilirà.

ASSEMBLEA FEDERALE

Art. 7

1. L'Assemblea Federale si riunisce per esercitare i poteri previsti all'art. 15 dello Statuto nelle materie indicate all'art. 16 dello stesso.
2. I singoli componenti l'Assemblea Federale rivestono il mandato per tre anni, a far tempo dal 1° gennaio e salvo i casi di cui all'art.15 comma 7 dello Statuto.
3. Nel caso di dimissioni o cessazione d'appartenenza di un Componente dell'Assemblea, anche per i casi previsti all'art. 15 comma 7 dello Statuto, subentrerà il primo supplente già eletto dall'Assemblea della Associazione di appartenenza del componente decaduto.
4. Il numero dei Delegati spettanti ad ogni Associazione per la partecipazione alle Assemblee federali, agli effetti statutari, è in rapporto ai soci maggiorenni, ordinari e giovani iscritti alle singole Associazioni, in base alla seguente tabella:
 - a) fino a 26 soci 1 delegato;
 - b) da 26 a 75 soci 2 delegati;
 - c) da 76 a 125 soci 3 delegati;
 - d) ogni ulteriori 50 soci 1 delegato.
5. Le designazioni elettive a Componente l'Assemblea Federale, da parte delle singole associazioni, devono pervenire al Segretario Federale entro 90 giorni prima della scadenza dell'Assemblea uscente, come da art. 9 del presente Regolamento.
6. All'inizio di ogni seduta assembleare, il Presidente Federale preliminarmente invita i presenti ad eleggere il presidente dell'Assemblea, e, se necessario, i tre componenti la "Commissione Verifica Poteri", gli scrutatori di sala nel numero ritenuto sufficiente per la conta dei voti.
7. Allo svolgimento dell'Assemblea si applica il principio per il quale il numero legale, accertato all'apertura dei lavori, vale per tutta la durata di essa, salvo ulteriori accertamenti della commissione o richieste di verifica da parte dell'Assemblea.
8. Il Presidente dell'Assemblea dirige le discussioni; dà la parola ai componenti che ne facciano richiesta, determinando il tempo dell'intervento e quello di eventuali repliche; fa procedere alle votazioni. E' investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine della riunione e per assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del Regolamento.
9. I documenti spediti nel termine di convocazione dell'Assemblea sono dati per letti.

10. Le votazioni possono aver luogo in forma palese (per alzata di mano o per appello nominale) o per scrutinio segreto. Nessuno può avere la parola durante la votazione, tranne che per dichiarazione di voto.
11. Su richiesta di un membro, la votazione su un argomento avviene, se accolta dalla maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto o per appello nominale. Non sono ammesse dichiarazioni di voto ed il Presidente della riunione si avvale dell'assistenza degli scrutatori.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
13. In sede di elezioni dei componenti gli Organi Statutari, ciascun delegato può esprimere, a mezzo apposita scheda di votazione, preferenze in numero pari a quello delle persone da eleggere.
14. Nelle votazioni gli astenuti sono calcolati solo agli effetti della validità del numero legale.
15. Nel verbale della seduta va riportato anche l'esito della votazione, con indicazione numerica dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari.
16. Per modificare lo Statuto, seduta da indirsi come straordinaria, occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
17. Per deliberare lo scioglimento della Federazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea.
18. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori della Federazione, per fatti da loro compiuti sono deliberate dalle rispettive assemblee e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
19. Il Segretario invierà copia del verbale dell'assemblea alla Confederazione e alle associazioni entro 60 giorni dalla data di convocazione.
20. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 8

1. Il Consiglio di Amministrazione è competente a decidere nelle materie indicate all'art. 19 dello Statuto
2. Del Consiglio di Amministrazione fanno parte il Presidente Federale e n. 6 Consiglieri.
3. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione può essere variato per richiesta dell'Assemblea e con voto favorevole della maggioranza della stessa, nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento Confederale.
4. L'elezione dei consiglieri avviene, con unica votazione tra i candidati proposti dai candidati presidenti, come previsto dall'art. 16 dello Statuto, con votazione contestuale a quella del Presidente.
5. La durata del mandato è di anni tre.
6. Nella sala dell'assemblea e presso l'urna saranno affissi, a cura del Segretario Generale, appositi avvisi riportanti l'elenco dei candidati Consiglieri e l'associazione di provenienza, separatamente per ogni candidato presidente.
7. Il voto si esprime indicando i cognomi dei candidati prescelti, sulla scheda autenticata preventivamente all'inizio della seduta dagli scrutatori e, nel caso di omonimia anche il nome e, se necessario, anche la data di nascita.
8. Nel caso di una sola lista di Candidato Presidente sono ammessi sino a 8 (otto) candidati, il numero in ogni caso, non dovrà essere inferiore a 6 (sei) e risulteranno eletti i primi 6 (sei) con più preferenze. Gli altri 2 (due) saranno supplenti.
9. Nel caso di più liste di candidato presidente, i candidati consiglieri dovranno essere da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 6 (sei), per ogni lista.
10. Nel caso di più liste saranno eletti:
 - a) i primi 4 (quattro) candidati con più preferenze della lista del Presidente vincente
 - b) per gli altri 2 (due) posti, i candidati presidente che abbiano ottenuto preferenze superiori al 15% dei votanti e/o i candidati consigliere che hanno ottenuto più preferenze tra quelli delle altre liste.
11. La carica di Consigliere cessa di norma, e salvo anticipati scioglimenti o dimissioni, il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio e del Presidente in carica.
12. Nel caso di dimissioni o di cessazione d'appartenenza alla Confederazione di un Consigliere, gli subentra il candidato Presidente o Consigliere con il maggior numero di preferenze tra i non eletti. Qualora non sia possibile ricoprire il posto vacante con il metodo indicato, il Consiglio nominerà un socio, e sottoporrà a delibera assembleare la nomina alla prima occasione utile. Durante il periodo intercorrente tra la nomina e la ratifica dell'Assemblea il consigliere nominato parteciperà alle riunioni di Consiglio con gli stessi diritti e doveri degli altri consiglieri.
13. Il Consiglio d'Amministrazione, nella sua prima seduta utile, elegge il Vice Presidente Federale. Inoltre, nomina gli eventuali responsabili dei settori:
 - a) Rapporti con le Amministrazioni Regionali, Provinciali, Comunali, Associazioni - Soci - Ass. Pro Loco ed altri enti di interesse regionale.

- b) Bilancio - Finanze - Patrimonio - Tesseramento - Gestione Sede, ecc.
 - c) Editoria - Convenzioni - Fiere - Attività d'immagine.
 - d) Altri settori definiti dal Consiglio d'amministrazione.
13. I responsabili agiscono, normalmente, come supporto al Presidente per quanto concerne le materie di loro competenza; è facoltà del Presidente delegare i responsabili ad agire direttamente e rappresentare la Federazione presso enti pubblici e privati interessati alle materie di loro competenza.
 14. Nella stessa seduta devono essere preliminarmente accertate eventuali incompatibilità nei vari Organi confederali, anche ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.
 15. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio a mezzo avviso raccomandato, od altro mezzo ritenuto idoneo.
 16. Le votazioni sulle nomine di persone devono essere effettuate sempre a scrutinio segreto a mezzo schede.
 17. Nelle votazioni gli astenuti sono calcolati solo agli effetti della presenza del numero legale.
 18. Nel verbale della seduta va riportato anche l'esito della votazione, con indicazione numerica dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari.
 19. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno.
 20. Il Presidente, con voto a maggioranza del Consiglio d'Amministrazione, ha la facoltà di revocare la nomina di Responsabile di settore.
 21. Il Presidente, sentito il Consiglio d'Amministrazione, può delegare un Consigliere a presiedere una Commissione e/o seguire particolari attività della Federazione che non siano di competenza dei settori.
 22. Copia dei Verbali delle riunioni di consiglio dovranno essere inviate alla Confederazione ed alle associazioni, entro il termine previsto dall'art. 7 comma 18 del presente regolamento
 23. Ai membri del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'espletamento dei loro compiti d'ufficio.

PRESIDENTE FEDERALE

Art. 9

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione e presiede il Consiglio di Amministrazione.
2. Le candidature per l'elezione del Presidente Federale devono essere presentate per iscritto al Segretario Generale della Federazione a mezzo raccomandata a.r., almeno 90 giorni prima della naturale scadenza (31 dicembre) dalla carica del Presidente in carica.
3. La candidatura deve contenere:
 - a) la prova di socio, riportando gli estremi della tessera confederale in corso di validità,
 - b) l'elenco dei suoi Candidati al Consiglio d'Amministrazione, con un minimo di 4 (quattro) ed un massimo di 6 (sei);
 - c) l'indicazione dell'Associazione di appartenenza e la prova di Socio, di ogni Candidato;
 - d) la dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura esclusivamente per una sola lista;
4. nel caso di unica candidatura a Presidente, lo stesso ha facoltà - su invito scritto del Segretario Generale della Confederazione - di integrare entro 30 giorni dalla comunicazione la propria lista sino ad indicare 8 (otto) nominativi. Qualora la lista originale, non contenesse un numero di candidati, almeno pari al numero dei consiglieri da eleggere, è fatto obbligo al candidato presidente d'integrare la lista a tale numero.
5. Le prove e le dichiarazioni richieste al comma 2 del presente articolo, possono essere sostituite da un'unica dichiarazione del candidato presidente che confermi, sotto la propria responsabilità, che i candidati consiglieri sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo Statuto dal Regolamento.
6. Le candidature prive di anche uno dei requisiti previsti dal comma 2 precedente saranno considerate nulle a tutti gli effetti.
7. Il Segretario preparerà le schede per le votazioni senza cognomi e nomi di candidati e con la sola scritta "Presidente Federale e Consiglieri di Amministrazione".
8. Ove la carica, terminata la votazione, rimanesse vacante subentrerà il Vice Presidente che provvederà ad indire una nuova elezione entro 45 giorni.
9. Nel caso di elezione Presidenziale vacante, come al punto 8 precedente, saranno considerate nulle anche le elezioni del Consiglio d'Amministrazione.
10. Al Presidente Federale è riconosciuto il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'espletamento dei loro compiti d'ufficio.

COMMISSIONI

Art. 10

1. Per il più efficace conseguimento degli scopi dell'Ente, anche su richiesta degli Organi Federali, il Consiglio d'Amministrazione può costituire dei Gruppi di lavoro con compito prettamente consultivo, ai quali delegare lo studio e/o programmazione di particolari attività Federali di spiccato contenuto specialistico.
2. Le commissioni sono costituite da almeno tre membri scelti anche fra non soci purché esperti della materia.
3. Le funzioni di cui sopra possono essere Presiedute dal Responsabile del settore interessato, o da Consigliere d'Amministrazione delegato, od anche da Socio esperto della materia. Il Presidente fa parte di diritto di tutte le Commissioni.
4. Di ogni seduta va redatto apposito processo verbale, a cura di un componente designato dalla Commissione. Copia del processo verbale, sottoscritto dal Presidente della Commissione, va trasmesso al Responsabile diretto del Settore interessato od al Consigliere delegato entro 15 giorni dalla riunione.
5. Di ogni attività delle commissioni il Responsabile del Settore informerà il Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione utile.
6. Le deleghe e nomine possono essere a tempo determinato per obiettivo od a tempo indeterminato.
7. Il Presidente in presenza di inefficacia di una Commissione può, con voto a maggioranza del Consiglio d'Amministrazione, revocare la delega e/o la nomina.
8. Tutte le deleghe e le nomine, nonché tutti gli incarichi decadono con lo scadere del mandato del Consiglio d'Amministrazione.
9. Ai membri delle commissioni è riconosciuto il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'espletamento dei loro compiti d'ufficio.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11

24. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea fra candidati presentati dalle associazioni.
25. Durano in carica tre anni e sono eletti in occasione del rinnovo delle cariche federali, salvo dimissioni anticipate da parte del Presidente.
26. Entro 90 giorni prima della data determinata per indire la seduta assembleare per l'elezione del Presidente Nazionale, le associazioni dovranno aver fatto pervenire al Segretario i nominativi dei soci candidati.
27. In base a liste di candidati presentati sarà, poi, predisposta dal Segretario Generale una lista unica con tutti i nomi dei candidati presentati, in ordine alfabetico e con elisione dei cognomi duplicati, e con l'associazione di provenienza. Tale lista sarà esposta nei locali della votazione.
28. Se il numero dei candidati presentati come sopra detto non raggiungerà il numero massimo degli eleggibili, l'elenco sarà integrato dalla candidatura dei membri uscenti, in tempo utile per l'Assemblea.
29. Il voto si esprime indicando il cognome del candidato prescelto, in caso di omonimia, si indicherà anche il nome, e, se necessario la data di nascita mediante penna a sfera colore nero o blu sulla scheda autenticata preventivamente dagli scrutatori; non può essere superato il limite massimo di candidati previsto per l'elezione dell'Organo Federale; il superamento di tale limite massimo rende nulla la scheda.
30. In caso di parità di voti fra due o più eletti, risulterà eletto il candidato più anziano di età naturale.
31. Per l'elezione del Collegio dei Revisori i candidati saranno collocati senza indicazione di effettivi e di supplenti; il risultato decrescente dei voti indicherà la precedenza dei tre effettivi e dei due supplenti.
32. Il Collegio dei Revisori è invitato e assiste alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio d'Amministrazione.
33. I compiti dei Revisori dei Conti sono previsti dall'art. 24 dello Statuto e dalle vigenti leggi in materia.
34. Di ogni seduta del Collegio dei Revisori è redatto il verbale sottoscritto dai Revisori.
35. Ai membri del Collegio Sindacale è riconosciuto il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'espletamento dei loro compiti d'ufficio.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 12

1. I componenti il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea fra candidati presentati dalle associazioni.
2. Durano in carica tre anni e sono eletti in occasione del rinnovo delle cariche federali, salvo dimissioni anticipate da parte del Presidente Nazionale.

3. Entro 90 giorni prima della data determinata per indire la seduta assembleare per l'elezione del Presidente Nazionale, le associazioni dovranno aver fatto pervenire al Segretario Generale i nominativi dei soci candidati.
4. In base a liste di candidati presentati sarà, poi, predisposta dal Segretario Generale una lista unica con tutti i nomi dei candidati presentati, in ordine alfabetico e con elisione dei cognomi duplicati, e con l'associazione di provenienza. Tale lista sarà esposta nei locali della votazione. Se il numero dei candidati presentati come sopra detto non raggiungerà il numero massimo degli eleggibili, l'elenco sarà integrato dalla candidatura dei membri uscenti, in tempo utile per l'Assemblea.
5. Il voto si esprime indicando il cognome del candidato prescelto, in caso di omonimia, si indicherà anche il nome, e, se necessario la data di nascita, mediante penna a sfera colore nero o blu sulla scheda autenticata preventivamente dagli scrutatori; non può essere superato il limite massimo di candidati previsto per l'elezione dell'Organo Federale; il superamento di tale limite massimo rende nulla la scheda.
6. In caso di parità di voti fra due o più eletti, risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di appartenenza alla Federazione.
7. Per l'elezione del Collegio dei Probiviri i candidati saranno collocati senza indicazione di effettivi e di supplenti; il risultato decrescente dei voti indicherà la precedenza dei tre effettivi e dei due supplenti.
8. I compiti dei Probiviri sono previsti dall'art. 25 dello Statuto.
9. Di ogni seduta del Collegio dei Probiviri è redatto il verbale sottoscritto dai Probiviri.
10. Ai membri del Collegio dei Probiviri è riconosciuto il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'espletamento dei loro compiti d'ufficio.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 13

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, tra i soci maggiorenni, ordinari, giovani e famigliari, non facenti parte del Consiglio d'Amministrazione.
2. Il Segretario Generale non può ricoprire altro incarico nella Federazione.
3. Il Segretario Generale opera sotto la supervisione del Presidente ed il controllo del Consiglio d'Amministrazione quale responsabile esecutivo e finanziario.
4. Firma congiuntamente con il Presidente gli ordinativi di incasso e di spesa; predispone la bozza dei bilanci.
5. Riferisce al Presidente Federale ed al Consiglio d'Amministrazione dell'attività svolta.
6. Assicura i piani, le politiche, le procedure del Consiglio d'Amministrazione.
7. Assiste il Presidente dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione durante lo svolgimento delle sedute, senza diritto di voto.
8. Quando concorrano speciali motivi, che possano dare luogo anche ad incompatibilità, le funzioni di Segretario della seduta sono assunte, in mancanza di un vice segretario, da un componente dell'organo nominato sul momento.
9. Al Segretario saranno rimborsate le spese vive documentate, sostenute per lo svolgimento delle sue funzioni.
10. All'inizio della seduta di Consiglio il Segretario procede all'appello nominale degli aventi diritto; coadiuva con il Presidente per il buon andamento dei lavori.

RISORSE DELLA FEDERAZIONE - BILANCI ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 14

1. La Federazione tiene un libro verbali dell'Assemblea, un libro verbali del Consiglio d'Amministrazione, un libro verbali del Collegio dei Revisori, un libro verbali del Collegio dei Probiviri.

Art. 15

1. Il capitale liquido è depositato in uno o più conti correnti bancari; è facoltà del Consiglio aprire un conto corrente postale.
2. Tutti i contanti derivanti dall'attività devono essere versati nei conti della Federazione.
3. Le spese sono eseguite su fogli contabili firmati dal Presidente e dal Segretario; le riscossioni sono dimostrate da fogli contabili firmati dal Presidente e dal Segretario.
4. Le entrate della Federazione, sono composte da:
 - a) quote dei soci
 - b) contributi di simpatizzanti
 - c) contributi di enti e organismi pubblici e privati

- d) donazioni, legati, lasciti, elargizioni
- e) proventi di gestione.

Art. 16

1. E' obbligo alla Federazione, di conservare le scritture contabili e redigere annualmente il bilancio sottoponendolo all'esame e all'approvazione della assemblea.
2. Il bilancio (situazione patrimoniale) ed il conto dei profitti e delle perdite (conto economico) possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi delle tecniche contabili.
3. Il rendiconto, redatto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, 1 gennaio - 31 dicembre, dovrà essere sottoposta all'esame e approvazione dell'assemblea.
4. Copia del Bilancio Preventivo e del rendiconto Consuntivo dovrà essere inviata alla Confederazione e alle associazioni entro 60 giorni dalla loro approvazione.

MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO GENERALE

Art. 17

1. Il presente Regolamento Generale può essere modificato con le modalità di cui all'art.31 comma 3 dello Statuto.
2. L'atto deliberativo dovrà essere approvato dalla maggioranza dell'Assemblea, da convocarsi in seduta straordinaria.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 18

1. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Federale, in seduta straordinaria, nel termine previsto all'art. 34 dello Statuto, entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.